

**COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA**  
**Provincia di MESSINA**



**N°88 Reg.**

**Del 24/05/2011**

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: Rettifica atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, relativamente agli immobili identificati catastalmente al foglio di mappa n. 92 particella n. 81 (Ditta De Pasquale Alessandro).**

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<b>Sig. PETTINATO Francesco</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Sig. CITRARO Carmelo</b>	<b>Vice-Sindaco</b>
<b>Sig.ra DI FRANCESCO Domenica</b>	<b>Assessore</b>

**Non sono intervenuti gli Assessori: Sig. Mastroeni e Sig. De Stefano**

**Presiede – Sig. PETTINATO Francesco – SINDACO**

**-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arcoraci Annamaria**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	<b>favorevole</b>
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere	<b>favorevole</b>

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO** che con decreto Presidenziale n° 446/serv. 4°/SG del 03.09.2008 è stata disposta la divisione patrimoniale fra i Comuni di Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina nelle risultanze e modalità di cui al progetto approvato dalla Giunta Municipale di Novara di Sicilia con deliberazione n° 10 del 06.03.2008 e dalla Giunta Municipale di Fondachelli Fantina n° 61 del 20.03.2008;

**CHE** in seguito a tale divisione, a ognuno dei due Comuni sono stati attribuiti i beni patrimoniali ricadenti nel proprio territorio e, specificatamente a questo Ente sono pervenuti i beni comunali di seguito elencati: ex feudo Garbazzi, ex feudo Surtico, ex feudo Furni Barranco, ex feudo Furni Casitta e un certo numero di terreni denominati "sparsi".

**CONSIDERATO** che l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'iscrizione degli stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

**CHE** ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione annuale e pluriennale;

**CHE** con delibera di G.M. n° 38 del 17.03.2009 sono stati individuati gli immobili comunali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari e con successiva delibera di C.C. n° 16 del 17.04.2009 tale piano è stato approvato ed è stata data ampia pubblicità con la pubblicazione per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune, degli avvisi e degli atti succitati di modo che, contro l'iscrizione di uno o più immobili nel piano di cui sopra, potesse essere presentato ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione;

**CHE** è stata, altresì, data possibilità a chiunque vantasse diritti di proprietà (esclusiva, comproprietà, concessione) o di possesso, su uno qualsiasi dei fondi in elenco, di produrre istanza al Comune, specificando se il bene è gravato da censo, canone o fivello, corredata da idonea documentazione attestante i diritti vantati, per la rettifica del Piano o l'affrancazione dei beni di proprietà;

**RILEVATO** che sono pervenute diverse istanze di rettifica degli atti relativi all'iscrizione di taluni beni nel predetto piano, corredate da apposita documentazione dimostrante i titoli vantati, oltre alle richieste di affrancazione dei fondi;

**VISTE**, nello specifico, l'istanza presentata dal Signor De Pasquale Alessandro, nato a Terme Vigliatore, il 16.04.1973 e domiciliato a Terme Vigliatore (ME) in Via Macco n° 28, prot. n° 2830 del 27.04.2009 e la successiva nota prot. n° 5678 del 29.07.2010, qui allegate, con le quali viene richiesta, sulla scorta dei documenti presentati, l'affrancazione a titolo gratuito, dell'immobile inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Fondachelli Fantina, identificato catastalmente al Foglio di mappa n° 92 particella n° 81 e, conseguentemente la rettifica degli atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, in quanto dichiara di essere proprietario a titolo esclusivo del predetto terreno, giusto contratto Rep. 23225 del 03.08.1998;

**RILEVATO**, pertanto, che occorre procedere alla rettifica dell'elenco dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato in ultimo con atto di G.M. n° 34 del 22.03.2011 e con atto di C.C. n° 11 del 15.04.2011;

**VISTA** la Legge del 29.01.1974, n° 16, estesa ai Comuni Siciliani con L.R. n° 46 del 28.12.1974 e con la L.R. n° 05 del 21.02.1976, con cui sono stati estinti tutti i rapporti reali e personali (inclusi i canoni enfiteutici) costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge;

**VISTO** il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 28.10.2008 e successivamente modificato ed integrato con delibera del medesimo organo n° 50 del 27.11.2008;

**VISTA** la successiva delibera di C.C. n° 53 del 12.10.2009 con la quale vengono apportate nuove modifiche ed integrazione al regolamento di cui sopra;

**VISTO** il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O. Tecnica - III° Settore;

**VISTO** il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O. Finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** l'O.A.E.E.LL. vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente,

**DELIBERA**

1. Accogliere la richiesta di rettifica degli atti relativi alla alienazione o valorizzazione dei beni patrimoniali comunali, relativamente all'immobile in questi inseriti, identificato catastalmente al Foglio di mappa n° 92 particella n° 81, presentata dal Signor De Pasquale Alessandro, nato a Terme Vigliatore, il 16.04.1973 e domiciliato a Terme Vigliatore (ME) in Via Maceo n°28, prot. n° 2830 del 27.01.2009, sulla scorta dell'atto di compravendita Rep. 23225 del 03.08.1998 e degli atti a corredo dell'istanza;
2. Prendere atto della rettifica di intestazione catastale avvenuta in atti dall' 08.07.2010 a cura dell'Agenzia del Territorio di Messina, giusta visura n° MF0218757, dalla quale si evince che unici proprietari del terreno identificato catastalmente al Foglio n° 92 particella n° 81, del Comune di Fondachelli Fantina, sono i coniugi De Pasquale Alessandro e Presti Alfia Angela;
3. Dare mandato all'Ufficio segreteria di trasmettere la presente delibera di rettifica alla ditta interessata e all'Ufficio Patrimonio di predisporre gli atti di rettifica da sottoporre al Consiglio Comunale.